

# PROVINCIA DI PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

51100 PISTOIA – P.ZZA SAN LEONE, 1 tel 0573 3741

"Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma dell' Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi - Sede Viale Adua 98 - PISTOIA"

CUP H59E19000460003 - CUP H53H19000420003 CIG 8213766620

**DISCIPLINARE DI GARA** 

#### 1 Premessa

Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con determina a contrarre n.129 del 17/02/2020 e la determina di indizione n. 133 del 18/02/2020 questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di progettazione definitiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico e messa a norma dell'Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi - Sede viale Adua 98 - Pistoia" il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Decreto del Presidente n.120 del 21.06.2018 e in attuazione del bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al Decreto n.6131 del 20.06.2019 e del Decreto n.14665 del 14.11.2019 con cui lo svolgimento della progettazione è stato ammesso a finanziamento.

# 1.1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la redazione della *progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico* e messa a norma dell' Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi - Sede Viale Adua 98 - PISTOIA

**Codice CUP** 

CUP H59E19000460003 - LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MESSA IN SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO CUP H53H19000420003 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

#### Codice CIG 8213766620

L'affidamento avverrà mediante procedura APERTA con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" e n. 2 "offerta economicamente più vantaggiosa"

#### 1.2 Stazione Appaltante autorità responsabile della procedura di gara

La presente procedura viene svolta dall'Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione – Partecipate della Provincia di Pistoia.

#### RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'Amministrazione – Partecipate - Provincia di Pistoia – C.F. 00236340477, Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia (PT). Telefono: +39 0573 374308 Fax: +39 0573 374290

- url: http://www.provincia.pistoia.it/gare
- e-mail: i.radicchi@provincia.pistoia.it
- PEC. provincia.pistoia@postacert.toscana.it.

Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Isabella Radicchi

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Michela Mochi, email: m.mochi@provincia.pistoia.it, tel + 0573 374338

Supporto Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Silvia Lombardi, al s.lombardi@provincia.pistoia.it, Tel. 0573/374265; Ing. Vincenzo Mamone v.mamone@provincia.pistoia.it Tel. 0573/374574.

#### 1.3 Documentazioni di gara

L'appalto è disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START, il cui accesso è consentito al seguente link: https://start.toscana.it.

Per partecipare alla gara è necessario che i concorrenti siano accreditati al sistema START.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico della Regione Toscana START.

Tutta la documentazione di gara risulta pubblicata al seguente indirizzo internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii:

#### https://start.toscana.it.

La documentazione di gara sarà, inoltre, disponibile anche sul sito internet della Stazione Appaltante Provincia di Pistoia <a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare">http://www.provincia.pistoia.it/gare</a>.

La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito:

- a) Disciplinare di gara
- b) Capitolato tecnico prestazionale
- c) Schema di contratto
- d) Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara
- e) Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

oltre al progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con Decreto Presidenziale n. 120 del 21/06/2018.

Detta documentazione sopra elencata è consultabile e scaricabile dal sito internet della Provincia di Pistoia, al seguente indirizzo: <a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare">http://www.provincia.pistoia.it/gare</a> e dal portale start all'indirizzo <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a>.

#### 1.4 Chiarimenti e comunicazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "Richiesta chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <a href="https://start.toscana.it">https://start.toscana.it</a>, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Si precisa che l'Amministrazione darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara.

La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono per posta elettronica.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di appalto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica (PEC ed email). In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali

comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Amministrazione inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, verificare costantemente sul sistema la presenza di eventuali comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, l'Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni l'indirizzo PEC che il concorrente ha fornito in sede di presentazione dell'offerta o, in mancanza di esplicita indicazione, quello che sarà acquisito d'ufficio presso la competente CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Gli esiti della procedura d'appalto (denominazione del vincitore, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, ecc.) saranno altresì pubblicati sul sito internet della Provincia di Pistoia (<a href="http://www.provincia.pistoia.it/gare">http://www.provincia.pistoia.it/gare</a>) e con le altre forme eventualmente previste dalla normativa vigente.

Le FAQ pubblicate formano parte integrante del presente disciplinare di gara, si invitano pertanto i concorrenti a consultare frequentemente l'apposita sezione del sito. Si ricorda ai Concorrenti di consultare frequentemente sezione del sito dedicata alle comunicazioni della Stazione Appaltante. La pubblicazione di documenti, chiarimenti e comunicazioni sul sito web vale come notifica per gli operatori economici interessati.

# 2 Descrizione dei servizi

# 2.1 Attività oggetto della procedura

Oggetto dell'appalto è la progettazione definitiva relativa ai lavori di "Adeguamento sismico e messa a norma dell'Istituto Tecnico Tecnologico Fedi Fermi sede viale Adua a Pistoia" il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Decreto Presidenziale n.120 del 21.06.2018 e in attuazione del bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al Decreto n.6131 del 20.06.2019 e del Decreto n.14665 del 14.11.2019 con cui lo svolgimento della progettazione è stato ammesso a finanziamento.

Ai fini del bando sopraindicato sono state presentate due candidature così suddivise:

- FPEL2019\_PT-001 CUP H59E19000460003 LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MESSA IN SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO
- FPEL2019-PT-002 CUP H53H19000420003 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

L'edificio scolastico è posto a Pistoia in viale Adua n.98 ed ospita le scuole secondarie di secondo grado Tecnico Tecnologico Fedi Fermi, succursale del Liceo scientifico Duca d'Aosta e succursale del Liceo artistico Petrocchi.

Il progetto di messa a norma dovrà comprendere tutti i lavori necessari per la riqualificazione funzionale, la messa a norma la messa in sicurezza per mantenere l'agibilità dell'edificio.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, qualità che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, considerata l'unitarietà funzionale delle prestazioni richieste e l'integrazione delle prestazioni stesse da fornire.

In particolare fanno parte dei servizi di cui al presente disciplinare le prestazioni professionali dettagliatamente elencate nel Capitolato tecnico prestazionale, cui si rimanda per maggior dettaglio.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi come da DM 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».

L'Affidatario si impegna a fornire, prima dell'approvazione del progetto, tutte le dichiarazioni previste per legge, di conformità dell'opera progettata alla vigente normativa, a semplice richiesta da parte di tutti gli Organi Tecnici preposti o dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Il progetto dovrà inoltre ottenere il parere favorevole, se e quando necessario, da parte di tutti gli Organi Statali, Regionali, Comunali preposti, rimanendo a carico dell'Affidatario tutti gli atti necessari richiesti da tali Organi, senza che ciò dia diritto a speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente disciplinare.

# 2.2 Valore dell'appalto

Il corrispettivo dell'incarico ammonta ad €157.500, di cui €114.200,00 per i lavori di adeguamento sismico ed €43.300,00 per i lavori di messa a norma, oltre Cassa di Previdenza e IVA. A tale corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" come dall'allegato "Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara".

L'incarico è affidato a corpo ai sensi dell'art.59 comma 5bis del D. Lgs.50/2016 e comprende tutte le spese accessorie.

Il corrispettivo è fisso e invariabile, salva l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, anche se l'importo dei lavori risultante dalla progettazione definitiva dovesse subire aumenti o diminuzioni.

# 2.3 Durata dell'appalto

L'affidamento dell'incarico sarà effettivo dalla data di stipula del contratto.

Il termine per la consegna degli elaborati del progetto definitivo, comprensiva delle prestazioni di cui all'art.1 da a) a d), è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Eventuali richieste di integrazioni da parte della Provincia o degli Enti competenti ad esprimere pareri o rilasciare autorizzazioni dovranno essere presentate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte della Provincia.

Dovranno comunque inderogabilmente essere rispettate tutte le scadenze previste dal Bando del MIT indicato nel Capitolato tecnico prestazionale.

L'incarico si intende concluso dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione Provinciale previo ottenimento di tutti i pareri favorevoli degli Enti competenti e comunque non oltre 18 mesi dalla presentazione del progetto definitivo o se richieste dalla presentazione delle integrazioni.

#### 3 Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice **CPV 71000000-8** stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) (o R.T.P.);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere le competenze professionali minime necessarie.

Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Architetti ed Ingegneri che abbiano conseguito soltanto il diploma di laurea triennale tenuto conto di quanto previsto dall'art.15 e seguenti per la professione di architetto e dall'art.45 e seguenti per la professione di ingegnere del D.P.R. 328/2001; essi possono altresì partecipare a raggruppamenti temporanei con capogruppo professionista in possesso di laurea magistrale in Architettura o Ingegneria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti della Provincia di Pistoia.

Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del procedimento di gara e dell'affidamento.

I raggruppamenti temporanei, anche se non formalmente costituiti, devono prevedere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di indizione della gara.

Le società d'ingegneria devono nominare un proprio tecnico in possesso di laurea magistrale in Architettura o Ingegneria come unico responsabile e referente nei confronti della Provincia di Pistoia.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 – comma 2, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

# 4 Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di operatore economico individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori o procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica

Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Pistoia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D. Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

# 4.1 Requisiti di idoneità professionale

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio dovranno essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. I requisiti , in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete/consorzi ordinari, devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

# In particolare i concorrenti devono possedere i requisiti specificati nell'allegato Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- (a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- (b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

#### In particolare il gruppo di lavoro deve possedere:

- (c) <u>Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:</u> Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e degli altri professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.2.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
- (d) <u>Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:</u> I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.2.1 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
- (e) <u>Per il professionista antincendio:</u> Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.2.1 , il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

#### (f) <u>Per il geologo:</u>

Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.2.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dettagliati nel documento "Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa":

# REQUISITO A)

- fatturato globale per servizi tecnici di architettura e ingegneria, espletati a scelta del concorrente nei migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI del presente bando, per un importo minimo complessivo di €160.000,00;

#### **REQUISITO B)**

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi professionali aventi ad oggetto: servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016 su edifici come segue:
  - CATEGORIA S03 Incarichi di progettazione per un importo minimo di € 115.000,00:
  - CATEGORIA E20 Incarichi di progettazione per un importo minimo di € 32.000,00:
  - CATEGORIA IA02 Incarichi di progettazione per un importo minimo di € 9.000,00
  - CATEGORIA IA03 Incarichi di progettazione per un importo minimo di € 3.000,00

## REQUISITO C)

#### struttura operativa

La struttura operativa, deve obbligatoriamente essere costituita da almeno 5 figure professionali. Tali figure, nominativamente indicate in sede di offerta ed anche con sovrapposizione di alcuni ruoli, devono ricoprire i seguenti profili:

- a) Tecnico coordinatore del gruppo di lavoro
- b) Responsabile del calcolo delle strutture;
- c) Tecnico esperto ed abilitato in materia di antincendio;
- d) Esperto in materia di impianti elettrici;
- e) Esperto in materia di impianti termici;
- f) Tecnico esperto ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza sui cantieri;
- g) Geologo con funzione anche di Coordinatore delle attività di rilievo ed indagini geognostiche;
- h) Collaboratore tecnico

Per i suddetti profili sono richiesti i seguenti requisiti:

- per le figure di cui alle lettere a), b) c): professionista in possesso di Laurea in architettura o ingegneria civile iscritto nel rispettivo Albo professionale da almeno 10 anni, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile);

- *Per la figura c):* oltre a quanto sopra indicato, possesso dell'iscrizione all'elenco dei professionisti in materia antincendio presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 8.03.2006 n.139
- per le figure di cui alle lettere d), e): professionisa qualificato in possesso di Laurea in ingegneria o di Laurea Triennale o Diploma Tecnico idonea per lo svolgimento della specifica attività iscritto nel rispettivo Albo o Collegio professionale da almeno 5 anni;
- per la figura professionale di cui alla lettera f): professionista in possesso del diploma di istruzione secondaria, di laurea triennale o di Laurea Magistrale in ambito tecnico e iscrizione al relativo Albo o Collegio professionale in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell'art.98 del D.Lgs.81/2008:
- *per la figura professionale di cui alla lettera g)*: professionista in possesso di Laurea in Scienze Geologiche iscritto al relativo Albo professionale da almeno 5 anni;
- per la figura professionale di cui alla lettera h): professionista in possesso del diploma di istruzione secondaria, di laurea triennale o di Laurea Magistrale in ambito tecnico e iscrizione al relativo Albi o Collegio professionale.

In caso di RTC i requisiti di cui alle lettere A), B), e C) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. I servizi di cui alla lettera A) sono quelli iniziati, ultimati e approvati quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. I servizi di cui alla lettera B) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi alle precedenti lettere A) e B). Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. LGS. 50/2016 sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

In caso di raggruppamento temporaneo la mandataria deve possedere (utilizzare) i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B), in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i. Ai sensi dell'art. 48 c. 14 del D. Lgs 50/2016 le disposizioni indicate per i RTC trovano applicazione, in quanto compatibili, agli operatori economici aderenti al contratto di rete.

# **4.3** Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 4.1 lett. (a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.1 lett. (b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al capitolo 4.1 lett. (c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al capitolo 4.1 lett. (d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 4.1 lett. (e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 4.1 lett. (f) relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro sarà indicato come incaricato del relativo servizio.

In generale: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

# 4.4 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 4.1 lett. a devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 4.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 4.1 lett. c) d) e) f) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

# 4.5 Verifica del possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico organizzativi

La verifica del possesso dei requisiti morali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali avverrà, ai sensi della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012 e successive modificazioni (deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/2/2016), attraverso l'utilizzo del sistema AVC*PASS*, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto ciascun concorrente dovrà presentare in gara il PASSOE.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che qualora non risultasse possibile procedere, attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti, si procederà mediante richiesta diretta agli enti certificatori.

L'Autorità responsabile della procedura di gara richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la comprova dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionali sopra richiamati, da soddisfare presentando la documentazione di seguito riportata.

# 4.5.1 Comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-professionali di cui al capitolo 5.2 si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati rispettivamente nel quinquennio e nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

La documentazione che verrà richiesta per comprovare i requisiti è di seguito riportata:

1. per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui al paragrafo 4.2 A) e B) : certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicate le categorie delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario, pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori. I certificati di esecuzione sono relativi al periodo temporale costituto da cinque (Requisito A) e dieci anni (Requisito B) consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, sono valutabili anche gli studi di fattibilità redatti, anche per opere pubbliche realizzate o da realizzare, tramite finanza di progetto;

Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio al soggetto ausiliario nel caso di avvalimento). Qualora i documenti siano intestati a soggetti diversi dal partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc., dovrà essere prodotta anche copia autentica notarile del relativo atto di modifica.

#### 5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 4, e di idoneità professionale di cui all'art. 4.1

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 12.1.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 4.1 il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.2.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 12.2 In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 6 Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Non è necessaria l'indicazione della terna, ma è necessaria esclusivamente la manifestazione di volontà di ricorrere a detto istituto, in assenza del quale il subappalto non potrà essere autorizzato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

# 7 Garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

L'operatore economico deve però prestare la garanzia consistente nella prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza.

La polizza di responsabilità civile professionale richiesta dovrà prevedere anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo tali da determinare per la S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

# 8 Richiesta sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della seguente procedura di gara. Tuttavia i concorrenti che lo ritenessero opportuno potranno prendere visione dei luoghi oggetto dell'incarico previ accordi con il Rup o con il gruppo di supporto al Rup.

La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### 9 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

# 10 Pagamento del contributo dovuto all'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20 <a href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi">http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi</a> secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella pagina suindicata Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici ".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### 11 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

La procedura si svolge in modalità telematica: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet https://start.toscana.it.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di Gara, la seguente documentazione:

# A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

# B) L'OFFERTA TECNICA

# C) L'OFFERTA ECONOMICA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

#### 12 Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### 12.1 Domanda di partecipazione

- A.1) Domanda di partecipazione alla gara recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
  - l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
  - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
  - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di

ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".
- La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.
- Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

- **A.1.1)** In caso di partecipazione <u>in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell' **ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI,** redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.
- **A.1.2** In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti NON ancora costituiti deve essere, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, il modello disponibile nella documentazione di gara. La stessa dovrà essere firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/Consorzio ordinario

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) -Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

# A.2) <u>Documento di Gara Unico Europeo. - DGUE", e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria.</u>

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e attraverso il Modello allegato – Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter)

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione -- tutte le sezioni,
- alla parte IV, compilare con indicazione globale per tutti i criteri di selezione;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato oppure da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegati all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;

**A.3) PassOE (Pass dell'Operatore Economico)** di cui all'art. 2, comma 3.2. Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità.

Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di START, il documento rilasciato dal sistema telematico ANAC, che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.P. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio Ordinario di operatori economici costituendo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna società che compone il raggruppamento/il consorzio.

A.4) Dichiarazioni integrative al DGUE, Dichiarazione inerente i requisiti di capacità e AVVALIMENTO (Art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) e altre dichiarazioni redatte secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e disponibili nella documentazione di gara;

A.5) In applicazione di quanto disposto dall'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f), o alle esperienze professionali pertinenti, nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata:
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

#### - produrre un proprio DGUE;

- rendere una dichiarazione inerente i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la suddetta dichiarazione, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'Operatore economico ausiliario non può partecipare alla gara, pena l'esclusione della stessa e dell'Operatore economico avvalente, salvo il caso in cui tali Operatori economici appartengano allo stesso raggruppamento, presentando un'unica offerta. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa Operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente.

#### 12.2 Informazioni sulla documentazione da produrre:

# Documento di gara unico europeo

Come previsto dall'art. 85 del Codice i concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, devono COMPILARE il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori economici ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

# Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

#### Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

# 12.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- **1.** *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i seguenti dati:

#### Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

# Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico

- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

# Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 4.1 lett. (c), d) e) f), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
- **4.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **5.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ............. rilasciati dal Tribunale di ..................... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

# Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

# Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 10;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 10;
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento **alle seguenti dichiarazioni** (integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 3, nn. I,II,III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento alla seguenti dichiarazioni: (integrazioni al DGUE); (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); (operatori non residenti); (privacy) e, ove pertinente, (concordato preventivo);

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento alle seguenti dichiarazioni: integrazioni al DGUE, elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 13 Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica

Gli offerenti dovranno presentare nella Busta B - "Offerta tecnica" quanto di seguito indicato, debitamente sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o procuratore munito dei relativi poteri. In caso di partecipazione in gruppo, l'offerta dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente il gruppo.

L'offerta tecnica dovrà essere sviluppata secondo le prescrizioni indicate all'interno dell'elaborato "Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Si precisa inoltre che in nessun documento relativo all'offerta tecnica dovranno essere riportate indicazioni inerenti il prezzo offerto, pena l'esclusione dalla gara.

Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante per l'appaltatore; pertanto eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiorazioni del prezzo contrattuale e di qualsiasi altro genere.

Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante o procuratore, nella quale indicare se e quali, tra le informazioni contenute nell'offerta (indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso) costituiscano, secondo sua motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali.

In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare.

Per tutte le informazioni di dettaglio relative alla formulazione dell'offerta tecnica si rimanda all'Elaborato "Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

#### 14 Contenuto della busta c – offerta economica

L'Offerta Economica", è generata direttamente da START ed è espressa in RIBASSO percentuale unico applicato sull'importo posto a base di gara pari a € 157.500,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e/o altri contributi di legge. (per il dettaglio della prestazione si rimanda all'elaborato allegato "Dettaglio dei corrispettivi posti a base di gara").

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

#### DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo, predisposta nel modello generato da START:

- 1) il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere
- 2) N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare il valore zero nell'apposito campo denominato "Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto" poiché ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non è prevista l'indicazione di tali oneri per i servizi di natura intellettuale.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso con tre cifre decimali al massimo. In caso di ribasso espresso con più di tre cifre decimali si procederà ad arrotondare il terzo decimale dell'unità superiore se il quarto decimale è compreso tra cinque e nove.

In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terra conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale.

In caso di operatore economico riunito costituendo, nell'offerta economica le imprese costituenti l'operatore economico riunito si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla mandataria.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente o da a un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui sopra.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche che non superino l'importo a base di gara.

# 15 Criterio di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono indicati nel documento "Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto di seguito.

Le specifiche relative ai singoli criteri di valutazione sono riportate all'interno dell' elaborato Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

# 16 Svolgimento Operazioni Di Gara: Apertura Della Busta A – Verifica Documentazione Amministrativa

La gara sarà esperita presso la sede dell' ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'amministrazione, Partecipate della Provincia di Pistoia, sita in Pistoia, p.zza San Leone 1 terzo piano.

L'ufficio Attività amministrative per l'acquisizione di beni e servizi di interesse dell'amministrazione, Partecipate della provincia di Pistoia provvederà a convocare la prima seduta pubblica, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione sul Sistema START e sul sito Internet della stazione appaltante.

Le sedute di gara, eccetto quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, sono pubbliche ed accessibili a chiunque vi abbia interesse.

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START e sul sito Internet della stazione appaltante.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenuta sul sistema entro il termine perentorio.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui sopra.

Dopo l'ultima seduta di verifica della documentazione amministrativa il Responsabile della procedura di gara adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

# 17 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

#### 18 Apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'elaborato Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa facente parte della documentazione di gara.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'elaborato Requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ne comunica i nominativi al seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà tramite il Presidente di gara, all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione e assegnazione del punteggio.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice .

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a darne comunicazione agli interessati.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e al seggio di gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la stazione appaltante procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La proposta di aggiudicazione così come risultante dal Verbale di gara è soggetta ad approvazione del Dirigente competente e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

#### 19 Verifica di anomalia delle offerte – congruità offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

N.B. si verificherà la sussistenza della casistica di cui all'art. 97 co. 3 con riferimento ai punteggi realmente ottenuti dai concorrenti, sulla base dei coefficienti non riparametrati.

# 20 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al capitolo la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a)

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva adottando gli schemi di cui al DM 31/2018, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### 21 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

# 22 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.